



Comune di San Donaci

Provincia di Brindisi

info@pec.sandonaci.net

ORDINANZA SINDACALE N. 11/2017

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI (RIF. LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287)

IL SINDACO

CONSIDERATA la notevole affluenza di visitatori durante la “Sagra degli Antichi Sapoti – Edizione 2017” prevista per il 6 agosto 2017;

DATO ATTO che la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce potenziale pericolo per l’incolumità delle persone;

RITENUTO che esistano le reali condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica tali da non escludere l’eventualità di lesioni alle persone o di danni alle cose diversamente prevedibili e contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto, nell’intero territorio comunale, alla vendita di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri in vetro, ciò quando la consumazione avvenisse all’esterno dei locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

VISTO l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTO l’art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

ORDINA

per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che, nell’intero territorio comunale, **giorno 6 agosto 2017, dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del 7 agosto 2017:**

- 1) sia vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica;
- 2) sia vietata a chiunque portare su pubblica via bottiglie e bicchieri di vetro.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- trasmessa:
 - al sig. Prefetto di Brindisi;
 - al Comando Stazione Carabinieri di San Donaci;
 - alla Questura di Brindisi;
 - alla Polizia Locale di Brindisi.

La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di importo di euro 500,00.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.90, n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

D I S P O N E

Che copia della presente venga inviata/consegnata a tutti gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande.

Dalla Residenza Municipale, 02/07/2017

IL SINDACO

Domenico Fina

